


COMUNE DI CANDELA
(FOGGIA)

Regolamento Edilizio

Foggia, li 31-3-1973

Ing. GERARDO CAVALIERE




Visto : IL SINDACO

~~indice di copertura: $\frac{1}{3}$;~~

~~- rapporto tra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici: non inferiore ad $\frac{1}{10}$ dell'intera superficie.~~

Art. 36

ZONA I: INDUSTRIALE



Le aree ricadenti in detta zona, sono destinate alla installazione di complessi industriali medi e grandi.-

Esse saranno regolate da appositi piani particolareggiati esecutivi che dovranno prevedere la suddivisione in comprensori, la struttura stradale, gli impianti di smaltimento delle acque industriali ed i servizi annessi all'industria dei quali si intendono compresi i parcheggi, le attrezzature sportive, di ritrovo e di assistenza per gli operai.-

In questa zona è esclusa la costruzione di edifici di abitazione, salvo quelli strettamente necessari alla custodia e alla vigilanza delle singole industrie.-

Limiti da osservarsi:

- ~~indice di fabbricabilità fondiaria: non superiore a 3,00 mc/mq.~~
- distanza tra fabbricati: minima assoluta di m. 30,00;
- altezza massima; pari alla distanza tra i fabbricati;
- rapporto tra spazi produttivi e spazi pubblici: la superficie da destinare a spazi produttivi e attività collettive,

a verde pubblico o a parcheggio, non può essere inferiore al 12% dell'intera superficie destinata a tale insediamento.-

Art. 37

ZONA E: IMPIANTI SPORTIVI

La zona destinata allo sport comprende l'area attualmente adibita a campo sportivo ed è stata opportunamente integrata per raccogliere le attrezzature sportive di ogni genere (atletica, pallacanestro, tennis, piscina, ecc.).-

E' previsto, inoltre, un parco per i giochi.-

In detta zona è consentita soltanto la costruzione di impianti sportivi e di edifici ad essi pertinenti.-

Art. 38

ZONA H: AGRICOLA

Le restanti parti del territorio comunale, escluse dalle previste zone, hanno destinazione agricola.-

Sono consentite costruzioni nei seguenti limiti:

- densità fondiaria: 0,03 mc/mq.;
- altezza massima: l'altezza massima consentita è fissata in ml. 7,00;

- distanza minima: la distanza minima assoluta è di ml. 15,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Distanza dai confini: ml. 10,00;
- distanze da nastri stradali: le distanze da rispettarsi nella edificazione di fabbricati dai cigli stradali, sono le seguenti:
 - ml. 60,00 per strade di tipo A;
 - ml. 40,00 per strade di tipo B;
 - ml. 30,00 per strade di tipo C;
 - ml. 20,00 per strade di tipo D.-2°.

La distinzione delle strade dei tipi sopra descritti è quella fissata con D.M. 1 aprile 1968, n° 3518. Per le altre strade (vicinali, mulattiere, ecc.), non destinate al traffico di autoveicoli, la distanza minima da osservare è di m. 10,00.-

(x)

Art. 39

ZONA G: AGRICOLA SPECIALE

Per la particolare natura dei terreni, le aree ricadenti in detta zona sono destinate ad agricole speciali.-